



## Comparto Università

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ

Indice:

04/10/2012 SIRIO Verbale di accordo

16/10/2008 CCNL quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-07

27/01/2005 CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003

13/05/2003 CCNL Accordo economico 2° biennio

## 04/10/2012

### Verbale di accordo

Il giorno 4/10/2012, tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative, l'ARAN, le organizzazioni sindacali: CGIL - FLC, CISL Università, UILPA, CONFSAL Federazione SNALS/Università CISAPUNI e le Confederazioni sindacali: CIGL, CISL, UIL, CONFSAL, si è stipulato il seguente accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle Università al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare SIRIO.

Premessa

- Visto il D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 e s.rn.L;
- Vista la Legge 8/8/1995 n. 335;
- Visto l'AQN 29/7/1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- Visto il DPCM 20/12/1999 come modificato dal DPCM 2/3/2001;
- Visto il D.Lgs. 5/12/2005 n. 252 e s.m.i;
- Visto l'AQN 29/3/2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31/12/2015;
- Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO dell'1/10/2007;
- Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- In conformità l'art. 94 del CCNL 16/10/2008 comparto Università (biennio 2006-2007)
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Università firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

### Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Università, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part - time;
- a tempo determinato, anche part - time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

### Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 94 del CCNL 16/10/2008 comparto Università (biennio 2006-2007), sono così determinate:

- 1 % a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20/12/1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31/12/1995 e di quelli assunti dal 1/1/1996 al 31/12/2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20/12/1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/2000.

### Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23/12/2000, n. 388.

#### **Art. 4**

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1/10/2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

## **16/10/2008**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 16/10/2008, tra l'ARAN, FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI, CSA DI CISAL UNIVERSITA', RDB/PI, RDB CUB, CISAL, CONFSAL e la FLC-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UILPA-UIL; si è stipulato il presente CCNL del personale appartenente al comparto università - quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-07.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009 per la parte normativa, e dall'1/1/2006 al 31/12/2007 per la parte economica.

### **Art. 94 Previdenza complementare (Art. 51 CCNL 27/1/2005)**

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29/7/1999, del D.P.C.M. del 20/12/1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14/3/2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14/3/2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art. 12 del citato Accordo 14/3/2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

## **27/01/2005**

### **ART. 51 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti

competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art.12 del citato Accordo 14 marzo 2001.

4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa ed il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004.

## **13/05/2003**

### **Art. 14 - Previdenza complementare.**

1) Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29.7.99, del DPCM 20.12.99.

2) Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di reciprocità.

3) Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.

---